



CAMERA DI COMMERCIO  
FOGGIA

**OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT. PROROGA TECNICA DAL 01/01/2022 AL 30/06/2022 AI SENSI DELL'ART. 106 DEL d. Lgs. 50/16 E S.M.I. CIG 904853929A**

SEGRETARIO GENERALE

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78/2019 concernente la nomina del Segretario Generale;

PREMESSO che con provvedimento n. 243 del 29/12/2014 l'Ente camerale ha aderito alla Convenzione Consip *"Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni - lotto n. 11"* che, per il lotto di pertinenza, è eseguita dalla società Romeo Gestioni S.p.A.;

CONSIDERATO che la medesima adesione giunge scadenza il 31/12/2021 prossimo venturo;

RISCONTRATO che le prestazioni oggetto della Convenzione interessano entrambi gli immobili i proprietà dell'Ente (Via Dante Alighieri n. 27 e Via Michele Protano n. 7) e per i seguenti servizi:

1. Sede di Via Dante: manutenzione impianti elevatori, manutenzione impianti antincendio, manutenzione impianti di sicurezza e controllo accessi, pulizia, facchinaggio esterno, traslochi ed interno a richiesta;
2. Sede di Via Protano: manutenzione impianti elevatori, disinfestazione, giardinaggio, pulizia, facchinaggio esterno, traslochi ed interno a richiesta;

RICHIAMATO il provvedimento n. 141 del 23/07/2015 con cui, a fronte dell'avvenuto trasferimento presso la sede di Via Protano, si è proceduto a rettificare i servizi in convenzione per entrambi gli immobili come di seguito:

1. Sede di Via Dante: eliminazione del servizio di pulizie, eliminazione servizio manutenzione impianti elevatori con contestuale blocco degli impianti, inserimento di un plafone servizio di pulizie per interventi a richiesta;
2. Sede di Via Protano: inserimento servizi di manutenzione impianti: antincendio, raffrescamento, riscaldamento, elettrici, idrici, di sicurezza e controllo accessi. Revisione servizi di pulizia con limitazione agli spazi effettivamente in uso.

PRESO ATTO che a fronte dei predetti servizi i corrispettivi erogati (canoni), su base annuale, ammontano ad € 170.750,46 (oltre Iva ai sensi di legge) riferiti rispettivamente alle manutenzioni (€ 81.787,15) e ai servizi di pulizia (€ 88.963,31);

CONSIDERATO che è attiva dal 09/01/2020 al 08/01/2022 la convenzione consip Facility Management 4 *"Convenzione per i servizi di pulizia e igiene ambientale, manutenzione impianti, altri servizi operativi e servizi gestionali presso gli immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio delle Pubbliche Amministrazioni e negli immobili delle Istituzioni Universitarie Pubbliche e degli Enti ed Istituti di Ricerca"* – Lotto n. 12 (Regione Puglia e Regione Basilicata relativamente alla sola provincia di Matera);



RISCONTRATO che, in base alle regole della Convenzione in argomento, con nota n. 16568 del 22/10/2021 è stata trasmessa la richiesta preliminare di fornitura al fornitore titolare del contratto per il lotto di pertinenza (Consorzio Innova) mediante il portale [acquistinretepa.it](http://acquistinretepa.it);

PRESO ATTO che il fornitore, in ossequio alla disciplina della convenzione ha trasmesso con nota n. 17661 del 11/11/2021 la sussistenza della capienza del massimale quale requisito propedeutico all'emissione del PSO (Piano di supporto alla P.A. per l'ottimizzazione ed il controllo della domanda) unitamente al PSO medesimo;

ESAMINATA la documentazione trasmessa che prevede un canone annuale complessivo di € 273.841,25 (oltre Iva ai sensi di legge) riferiti rispettivamente alle manutenzioni (€ 122.576,11) e ai servizi di pulizia (€ 151.265,14);

CONSIDERATO che i costi della attuale convenzione sono di gran lunga superiori ai costi storici sostenuti nel settennio di vigenza della convenzione in scadenza al 31/12/2021;

PRESO ATTO, che in funzione delle regole della convenzione *“L'amministrazione richiedente, una volta ricevuto il PSO, può, entro il termine di 20 giorni naturali e consecutivi: - approvarlo, senza richiedere modifiche - ovvero far pervenire le proprie osservazioni al Fornitore il quale deve redigere e consegnare all'Amministrazione una nuova versione che tenga conto delle predette osservazioni entro e non oltre i successivi 10 giorni naturali e consecutivi. Qualora l'Amministrazione non comunichi l'accettazione della nuova versione del PSO oppure ulteriori proprie osservazioni entro il termine di 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna da parte del Fornitore, il PSO e la relativa Richiesta Preliminare di Fornitura perdono la propria validità e tale circostanza viene interpretata come formale rinuncia da parte dell'Amministrazione all'acquisizione dei servizi di cui alla Richiesta Preliminare di Fornitura.”*

VALUTATA pertanto l'opportunità di esperire autonome procedure sul mercato per approvvigionare i predetti servizi, anche in considerazione delle determinazioni assunte dagli organi di governo dell'Ente riguardo tanto all'ipotesi di trasferimento della sede dell'Ente alla struttura di Via Dante, giusta programmazione dei lavori di riqualificazione in atti di programmazione al bilancio per il prossimo anno 2022, quanto alla alienazione dell'immobile di Via Protano, attuale sede;

CONSIDERATO infatti che l'adesione comporterebbe un vincolo contrattuale di 6 anni con potenziali criticità riguardo al relativo svincolo in occasione del trasferimento alla sede di Via Dante e della vendita del complesso edilizio di Via Protano;

PRESO ATTO che a seguito di dette considerazioni è stato chiesto, con nota del 24/11/2021, prot. n. 18408, alla Romeo Gestioni Spa, attuale fornitore dei servizi oggetto del provvedimento, la disponibilità ad accettare una proroga dei servizi per il tempo necessario all'espletamento delle procedure (sei mesi) per il relativo affidamento ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

ACQUISITA agli atti la nota del 07/12/2021, prot. 19264, con cui la Romeo Gestioni ha comunicato la propria disponibilità ad erogare, in regime di proroga tecnica, per il periodo 01/01/2022-30/06/2022 i servizi di facility management già oggetto dell'ordinativo principale di fornitura agli stessi patti e condizioni;

VISTO il parere di AVCP (ora ANAC) nr. AG33/13 del 16/05/2013, confermato nella successiva delibera di ANAC nr. 384 del 17/04/2018, secondo il quale la c.d. proroga tecnica è un istituto elaborato in via pretoria,



in particolare dalla giurisprudenza amministrativa e dall'Autorità medesima, quale prassi amministrativa riconducibile ad ipotesi del tutto eccezionali e straordinarie in considerazione della necessità, riscontrata e adeguatamente ponderata, di garantire la continuità dell'azione amministrativa;

CONSTATATO che, secondo giurisprudenza amministrativa, deve ritenersi legittima la proroga del contratto *“per il periodo necessario a predisporre gli atti di gara per addvenire all'individuazione del miglior contraente”* (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, nr. 831/2015; Tar Piemonte, Sez. I, nr. 276 del 28/02/2018) e che lo *“slittamento” in avanti del termine contrattuale deve, tuttavia, essere causato da fattori esterni e non imputabili alla responsabilità della Stazione appaltante* (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2151/2011; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, n. 251/2012; Deliberazioni ANAC nn. 69/2011 e 86/2011);

PRESO ATTO che tale elaborazione giurisprudenziale è stata recepita nel nuovo codice dei contratti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) ex art. 106, comma 11, dove è prevista espressamente la possibilità di prorogare i contratti, purché tale opzione sia prevista nei documenti di gara e *“limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente”*;

RILEVATO, sempre secondo il suddetto parere nr. AG33/13 sopra richiamato, che essa trova la sua giustificazione *nel principio di continuità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione* e più precisamente discende dal bilanciamento del principio di continuità dell'azione della pubblica amministrazione e il principio comunitario di libera concorrenza che si trova alla base dell'imperativo di bandire *procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di commesse pubbliche*. Il ricorso alla proroga cd. *“tecnica”*, costituendo una deroga alle ordinarie procedure concorsuali per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ha carattere di eccezionalità ed è consentito esclusivamente al rinvenirsi di determinate condizioni (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 392/2016; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n.4345/2015; T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. II, n. 859/2015).

CONSIDERATO, inoltre, che l'ammissibilità della proroga tecnica di un Ordinato di fornitura emesso in adesione ad una convenzione Consip scaduta va ricercata nell'autonomia dei due rapporti giuridici e nelle diverse parti coinvolte;

RISCONTRATO che tale assunto appare trovare un'espressa conferma all'art. 4.2 delle Condizioni Generali allegata alla Convenzione che *“qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della convenzione o di ogni singolo Ordinato di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi/forniture oggetto della Convenzione”*.

PRESO ATTO, in tal senso, che anche la Determinazione dell'Avvocatura dello Stato n. 10049 del 4 novembre 2016 che – proprio in materia di Facility Management - ha ritenuto legittima la proroga tecnica di un ordinativo di fornitura, emesso su una Convenzione Consip scaduta e non prorogata, nelle more dell'attivazione della nuova Convenzione, sul presupposto, evidentemente, dell'autonomia della Convenzione Consip rispetto al relativo contratto attuativo;

RILEVATO pertanto, alla luce di quanto evidenziato e tenuto conto dell'esigenza di garantire l'erogazione dei servizi in oggetto senza soluzione di continuità al fine di consentire il rispetto degli obblighi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa di cui l'art. 97 Cost.;

VALUTATI altresì i tempi necessari per la conclusione delle autonome iniziative acquisitive e del subentro dei fornitori che risulteranno aggiudicatari delle stesse;



RITENUTO, pertanto, in relazione a quanto sopra rappresentato che lo strumento della proroga tecnica appare come l'unico strumento a disposizione per garantire la prosecuzione dei servizi suindicati;

TENUTO CONTO che dovrà essere acquisita dal Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.Lgs. nr. 163/2006, la cauzione definitiva a garanzia del corretto svolgimento dei servizi per il periodo di durata della proroga, unitamente alla acquisizione dal fornitore della polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro (R.C.T./O) per il periodo di durata della proroga;

RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 418 del 24/12/2021 di avvio delle autonome procedure di approvvigionamento dei servizi di Facility Management attraverso la predisposizione di separate procedure acquisitive per servizi di:

- manutenzione impianti antincendio, raffrescamento, riscaldamento, elettrici, idrici, di sicurezza controllo accessi;
- servizi di pulizia, disinfestazione e giardinaggio;
- servizi di manutenzione impianti elevatori;

VISTO l'art. 32 comma 14 del d.lgs 50 del 18 aprile 2016, secondo il quale il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;

DATO ATTO dell'istruttoria del funzionario Dott.ssa Sabrina Zampino in organico al Servizio Patrimonio, Acquisti e Servizi Logistici dell'Ente;

DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente;

#### DETERMINA

1. di disporre la proroga, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (dall'1/1/2022 al 30/06/2022), dell'OPF nr. 1838409 del 29/12/2014, stipulato con l'RTI Romeo Gestioni Spa, per l'esecuzione dei medesimi servizi agli stessi patti e condizioni a fronte di un corrispettivo complessivo per i servizi a canone di € 85.375,23 (oltre Iva ai sensi di legge) riferiti rispettivamente alle manutenzioni (€ 40.893,58) e ai servizi di pulizia (€ 44.481,65);
2. di riservarsi, all'occorrenza, l'adozione di autonomi provvedimenti per autorizzare eventuali prestazioni extra-canone durante il periodo di vigenza della proroga;
3. di acquisire dal fornitore ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.Lgs. nr. 163/2006, la cauzione definitiva pari al 10% del valore complessivo della proroga stessa;
4. di acquisire dal fornitore la polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro (R.C.T./O) fino alla scadenza della proroga stessa;
5. di riservarsi l'imputazione dell'onere complessivo pari ad € 104.157,79 (Iva inclusa) sull'esercizio finanziario 2022;



CAMERA DI COMMERCIO  
FOGGIA

6. di demandare agli uffici competenti gli adempimenti di cui all'art. 29 comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016.

II SEGRETARIO GENERALE

(dott.ssa Lorella Palladino)

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005